



**CONCILIA LEX<sup>®</sup>**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO FROSINONE

Depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalla medesima parte opp.te, avuto riguardo dei criteri di cui all'art. 4, I comma, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in un luogo diverso da quello indicato nell'art.4 citato; tenuto conto del gravoso carico di ruolo;

**FISSA**

Nuova udienza in data 08.11.2019, ore 10.30, al solo fine di verificare l'esito della procedura di mediazione;

**PRECISA**

Che per mediazione disposta dal giudice si intende che il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità;

**PRECISA**

Altresì che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente (o tramite un procuratore a conoscenza dei fatti di causa ex. art. 185 c.p.c) e munite dell'assistenza dei rispettivi Avvocati; e con riserva di qualsivoglia ulteriore statuizione; avvisando sin d'ora le parti che la eventuale ingiustificata mancata partecipazione a detta procedura potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione, nonché ai fini del regolamento delle spese di lite, ed anche, eventualmente, ex art. 96 comma cpc.

Si comunichi

Frosinone, addì 24/04/2019